Contributo del gruppo di lavoro degli ufficiali giudiziari tenutosi a Roma il 4 e 5 ottobre,

RELAZIONE E PROPOSTA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE BERSELLI

Non si può non esprimere gratitudine al Senatore Berselli per il concreto interesse dimostrato e l'impegno profuso per ridare alla categoria degli Ufficiali Giudiziari il lustro e la dignità che merita, ancor di più all'indomani della calendarizzazione del Disegno di Legge n° 749 sulla libera professione. E' altrettanto necessario tuttavia porre l'attenzione su alcuni punti che potrebbero condurre ad alcune modifiche del già valido Disegno di Legge, rendendolo ancora più solido ed apprezzato. Non sono rare, infatti, le preoccupazioni e le titubanze espresse da molti colleghi che pur non essendo contrari in linea di principio al "salto" verso la libera professione oggi si sentono di fronte ad un bivio. In questo limbo caratterizzato dall'incertezza si corre il rischio che colleghi validi e tecnicamente preparati confluiscano nelle cancellerie non per scelta priva di coraggio, come qualcuno potrebbe erroneamente supporre, ma semplicemente quale naturale e consequenziale risposta ad un senso di responsabilità che un padre o una madre di famiglia si sentono di dover assumere dinanzi ad un tale mutamento professionale. In questo scenario occorrerebbe pertanto focalizzare maggiormente l'attenzione su quelle che possono essere le nuove attribuzioni per l'ufficiale giudiziario rendendo più ampio il paniere di possibilità operative e, perché no, chiarendo alcuni aspetti ancora poco nitidi riguardanti le prospettive economiche. Ciò potrebbe garantire una maggiore tranquillità emotiva per una categoria di professionisti che con grande onestà intellettuale spesso dimostra di amare questo assai complesso e delicato lavoro. Non è un caso che già nel 2001 un giurista del calibro del prof. Nicola Picardi (magistrato ed illustre docente dell'Università di Roma) aveva ribadito l'importanza di puntare su nuove funzioni da attribuire all'ufficiale giudiziario professionista in un quadro di potenziamento dei mezzi di giurisdizione civile e della cosiddetta privatizzazione della Giustizia. In questa ottica particolare attenzione andrebbe rivolta ai possibili

compiti di conciliazione dell'ufficiale giudiziario. La lentezza della procedura esecutiva, infatti, unita alla sua frequente assenza di efficacia produttiva non può essere ignorata e le capacità di mediazione dell'ufficiale giudiziario, da più parti riconosciute, rappresentano un potenziale da non sottovalutare e da sperimentare concretamente. Un'attività deflazionistica, dunque, che gioverebbe a tutto il sistema. Altrettanto necessario, inoltre, appare il recupero di funzione che in un recente passato sono state sottratte all'attività dell'ufficiale giudiziario. Giungiamo pertanto a suggerire l'inserimento nel Disegno di Legge Berselli alcuni punti come di seguito articolati:

Art.1

(Attribuzioni)

1. L'ufficiale giudiziario è organo di giurisdizione ed esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista oltre che dalla presente legge, dagli altri provvedimenti normativi e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale. Può altresì procedere all'espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest'ultimo e su impulso di parte privata.

2. Sono riservati all'ufficiale giudiziario con competenza esclusiva le seguenti attività e relativi atti:

a) esecuzione forzata o per espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, per consegna o rilascio o per obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile;
b) il compimento in via esclusiva, a compenso, degli atti di recupero dei crediti erariali, previdenziali ed assistenziali, previsti dall'articolo 2 del D.lgs. 237/1997, dal D.P.R. 30/06/1965 n.1124, dal D.P.R. 26/04/1957 n.818, dalla L. 06/04/1936 n.1155 e successive modifiche, nonché il recupero dei crediti degli enti di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 e, ove sul territorio di competenza insista altro soggetto competente per legge, l'ufficiale giudiziario con uguali compensi, provvede in via esclusiva fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (mille/00);

c) procedere alle operazioni di vendita mobiliare, anche on-line, e immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;
d) estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;
e) attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;
f) constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell'esecuzione o sostitutiva del titolo originario, della pretesa assistita dal titolo esecutivo;
g) formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello apposito dell'ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale fondato sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;
h) la notificazione in tutte le forme disciplinate dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo fax o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa;
i) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;
j) levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;
k) offerta reale o per intimazione;
l) descrizione dell'oggetto costituente contraffazione di brevetto;
m) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché la certificazione di fatti e situazioni dallo stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;
n) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, con ordine al terzo di pagamento diretto nelle mani del creditore qualora si tratti di somme dovute a titolo di emolumenti retributivi o pensionistici;
o) nomina a sequestratario ai sensi dell'articolo 1216 del codice di procedura civile e dell'articolo 79 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

Art. 2.

(Ulteriori attribuzioni)

1. Oltre alle funzioni demandategli dalla normativa vigente, l'ufficiale giudiziario può, su nomina d'ufficio o ad istanza di parte:

a) essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario;
b) Procedere, nella fase istruttoria dell'esecuzione e comunque nel corso di essa, a richiesta di una parte, ad ogni tentativo di mediazione o conciliazione degli interessi preventivamente rappresentati nella concreta tutela dei diritti di cui alla legislazione civile e comunitaria;
c) effettuare stime e valutazioni;
d) redigere inventari;
e) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti;
f) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;
g) essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati.
h) attestare l'autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;
i) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario.

Art. 3

(Nuove norme in materia di pubblicità delle vendite)

E' istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (B.U.A.I.) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'art. 490 del codice di procedura civile, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari;

Il B.U.A.I. è tenuto a cura dell'ufficiale giudiziario che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito INTERNET, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi, nonché i compensi ed i costi stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia [o, ove si opti per la liberalizzazione dell'ufficiale giudiziario, del Consiglio Nazionale degli Ufficiali Giudiziari] (proposta di legge Samperi N. 1068, presentata il 16 maggio 2008, già N.2166);

Art. 4.

(Poteri dell'ufficiale giudiziario)

1. All'ufficiale giudiziario, nell'esercizio delle sue funzioni, sono conferiti, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura civile e dalla qualità di pubblico ufficiale, anche i seguenti compiti:

a) potere ispettivo con accesso all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati, ove reso necessario nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per l'assunzione delle informazioni necessarie alla realizzazione del titolo;
b) facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste;
c) potere di ricorrere al «fermo amministrativo» dei beni descritti nei pubblici registri.